

Fondo di solidarietà del credito: così la fruizione delle prestazioni

Beniamino Gallo *Funzionario Inps Direzione metropolitana di Torino*



Tra i diversi Fondi di solidarietà istituiti, per l'ampiezza del settore interessato e per la durata temporale, quello di maggior interesse è il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del settore del Credito che ha fatto anche da apripista per i Fondi che sono stati attivati successivamente

Inps

Circolare 8.11.2011, n. 144

È di stretta attualità il dibattito sulla riforma degli ammortizzatori sociali per estendere tali istituti previdenziali anche ai settori che ne sono attualmente sprovvisti. Invero il dibattito viene ripreso da diversi anni, oramai molti, e abbandonato quando comincia ad entrare nel vivo della discussione sui costi da affrontare. Sta prendendo pertanto sempre di più piede l'ipotesi di affrontare le eccedenze di personale, sia temporanee che strutturali, invece che con gli strumenti tradizionali (Cassa integrazione e mobilità) finanziati da contributi ma in larga parte a carico dello Stato, con l'istituzione di Fondi di solidarietà categoriali finanziati dai datori di lavoro e dai lavoratori appartenenti al settore, che erogano prestazioni nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Si tratta quindi di strumenti di sostegno al reddito che non prevedono costi per lo Stato.

Nello scorso decennio, diversi sono stati i Fondi di solidarietà istituiti e che hanno avuto notevole importanza in quanto hanno consentito la gestione degli esuberanti in alcuni settori, senza che gli stessi diventassero un problema sociale.

Tra i Fondi istituiti, per l'ampiezza del settore interessato e per la durata temporale, quello di maggior interesse è il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del settore del Credito che ha fatto anche da apripista per i Fondi che sono stati attivati successivamente in quanto le innovazioni sul fronte del sostegno del reddito apportate dal Fondo sono state adottate anche dai Fondi successivamente costituiti.

Di recente il Fondo del Credito ha ampliato il suo campo di intervento con due nuove prestazioni:

1) la cosiddetta «prestazione emergenziale» (Inps, messaggio n. 20321 del 3.8.2010) prevista per i lavoratori non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) in condizione di disoccupazione involontaria;

2) una prestazione economica prevista dall'art. 5, lettera a), punto 2) del Dm n. 158/2000 per i casi di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, introducendo uno strumento analogo alla «Cassa integrazione ordinaria» esistente nel settore industriale, per la cui regolamentazione è stata emanata la circolare n. 144 del 8.11.2011.

Fondi di solidarietà già costituiti

- Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito (Dm 28.4.2000, n. 158. Circolare Inps n. 193 del 22.11.2000).
- Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo (Dm 28.4.2000, n. 157. Circolare Inps n. 194 del 22.11.2000).
- Fondo a sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale per il personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici (Dm 24.11.2003, n. 375. Circolare Inps n. 156 del 9.12.2004).
- Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo (legge 3.12.2004, n. 291, art. 1-ter. Circolare Inps n. 108 del 7.10.2005).
- Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa (Dm 28.9.2000, n. 351. Circolare Inps n. 124 del 14.6.2001).
- Fondo per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze.

Il presente intervento è frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non impegna l'Amministrazione di appartenenza.

distaccato e poi trasferito all'Eti o ad altra società da essa derivante (Dm 18.2.2002, n. 88. Circolare n. 94 del 3.6.2003).

- Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione, della riconversione e della riqualificazione professionale del personale di Poste Italiane Spa (Dm 1.7.2005, n. 178. Circolare Inps n. 132 del 16.11.2006).

Quadro normativo di riferimento

I Fondi di solidarietà per il sostegno al reddito sono stati introdotti nel nostro ordinamento dall'art. 2 comma 28 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 nell'ambito delle misure per l'allargamento del sistema di ammortizzatori sociali ed in attesa della riforma degli stessi. Tali fondi hanno lo scopo di fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali. L'intervento dei fondi è indirizzato al perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione, anche mediante la riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori in esubero in altri settori del mercato del lavoro.

La disposizione legislativa citata consente all'Esecutivo di adottare provvedimenti per la costituzione dei fondi sulla base degli accordi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale. I fondi sono costituiti presso l'Inps e gestiti con il concorso delle parti sociali. I fondi di solidarietà, pur regolamentati dalla contrattazione collettiva, devono sottostare ad una serie di condizioni espressamente previste dalla legge n. 662/1996, che sono state esplicitate nel regolamento emanato con Dm 27 novembre 1997, n. 447.

Regolamento per la costituzione dei fondi

Con il predetto regolamento, Il Ministero del lavoro ha dettato le norme che i contratti collettivi devono rispettare per la costituzione dei fondi, stabilendo che gli stessi devono contenere:

- a) la richiesta di emanazione di norme per fronteggiare situazioni di eccedenze di personale, transitorie o strutturali, per gli ambiti di riferimento dei quali va precisata la definizione;
- b) l'individuazione di specifici istituti per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione, prevedendo criteri, entità e modalità di concessione degli interventi e dei trattamenti da essi previsti;
- c) la prefigurazione, sulla base di uno specifico piano pluriennale, del finanziamento dei predetti istituti, in misura adeguata all'entità degli interventi e dei trattamenti, comprensivi della copertura figurativa necessaria, nonché all'entità degli

oneri di amministrazione del fondo, attraverso un contributo da determinarsi in misura non inferiore, nel complesso, allo 0,50% da calcolare sulla retribuzione definita come base imponibile ai fini del calcolo dei contributi obbligatori di previdenza ed assistenza sociale. L'eventuale concorso del lavoratore a detto finanziamento non può essere superiore al 25% del contributo;

d) la prefigurazione di un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, in caso di ricorso ai predetti istituti, modulato con riferimento all'entità e alla durata dell'intervento richiesto, nonché al numero dei soggetti interessati, in misura non superiore a tre volte quello della contribuzione ordinaria di cui alla lettera c) (1,50%);

e) la prefigurazione, per i settori caratterizzati da esubero strutturale di addetti, di ulteriori interventi e trattamenti straordinari atti a favorire i processi di ristrutturazione aziendale, con l'imposizione di un ulteriore contributo a carico dei datori di lavoro;

f) la definizione delle regole relative alla designazione degli esperti in seno al comitato amministratore del fondo.

Fondo di solidarietà del credito:

campo di applicazione

Il Fondo di solidarietà è stato costituito a seguito del contratto collettivo nazionale del 28.2.1998 sottoscritto dall'Abi per il personale del Credito, e la sua durata, inizialmente fissata fino al 30.6.2010, è stata successivamente prorogata fino al 30.6.2020 (Dm 28.4.2006, n. 226).

Rientrano nel campo di applicazione le aziende e le imprese facenti parte di gruppi creditizi del credito e del credito cooperativo e delle associazioni di banche, finanziarie ed aziende controllate, che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria, esemplificate nella tabella che segue.

Csc	Istat	Descrizione
6.01.01	65.12.1	Attività delle banche commerciali
6.01.01	65.12.2	Attività delle casse di risparmio
6.01.01	65.22.2	Istituti e sezioni per il credito speciale
6.02.01	66.03.0	Assicurazioni diverse da quelle sulla vita
7.04.01	65.21.0	Leasing finanziario
7.04.01	65.22.1	Servizi di credito al consumo (istituti finanziari)
7.04.01	65.23.1	Società fiduciarie e di investimenti mobiliari
7.04.01	65.23.2	Società per la gestione dei fondi comuni di investimento
7.04.01	65.23.3	Società di acquisizione di partecipazioni azionarie

Csc	Istat	Descrizione
7.04.01	67.11.0	Amministrazione dei mercati finanziari
7.04.01	67.12.0	Attività di mediazione di valori negoziabili (titoli)
7.04.01	67.13.0	Attività ausiliarie della intermediazione finanziaria n.c.a.
7.04.01	70.31.0	Agenzie di mediazione mobiliare
7.07.03	91.11.1	Attività di organizzazioni di datori di lavoro e di associazioni di categoria
7.07.06	75.30.0	Enti erogatori e gestori di forme di assicurazioni sociali obbligatorie
7.07.06	80.42.2	Altri servizi di istruzione n.c.a.
7.07.08	74.14.1	Consulenze finanziarie
7.07.08	74.84.2	Factoring
7.07.08	74.84.6	Altre attività di servizi n.c.a.

L'obbligatorietà del versamento della contribuzione al fondo, facendo riferimento esclusivamente all'applicazione dei contratti collettivi di categoria, comportava che aziende costituite da imprese creditizie, che avevano assorbito personale proveniente dal settore ed inquadrato ai fini contributivi Inps in settori industriali, fossero comunque assoggettate al contributo se applicavano il contratto del credito. Si configurava in tal modo l'intervento concomitante di più ammortizzatori sociali per lo stesso evento con una doppia imposizione contributiva, come ad esempio i contributi Cigs e mobilità per aziende industriali con più di 15 dipendenti ed il contributo per il fondo. La fattispecie si presenta in particolare per le aziende di produzione software, costituite da imprese creditizie, che oltre a fornire software ed assistenza all'azienda controllante forniscono servizi e prodotti anche a terzi e che ai fini contributivi sono inquadrato nel settore industria. La doppia imposizione contributiva non è contemplata dalla legislazione previdenziale e, nel caso specifico, si venivano a determinare effetti contrari alla *ratio* della legge n. 662/1996 che aveva inteso la costituzione e l'intervento dei fondi di solidarietà per i settori non destinatari degli ammortizzatori sociali. Con circolare 9 maggio 2001, n. 100, l'Inps ha risolto le problematiche applicative insorte stabilendo che, in base a quanto disposto dai DdMm di istituzione dei fondi, sono interessate all'applicazione della normativa anche le aziende industriali scorporate dal settore del credito, purché applichino il contratto del credito, nel contempo le stesse sono esonerate dal versamento dei contributi Cigs e mobilità.

Prestazioni erogate dai Fondi e contributi I fondi provvedono in via ordinaria:

- a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale. A tale scopo è dovuto da parte delle

aziende del settore un contributo ordinario pari a 0,50% (di cui 0,125% a carico del lavoratore), calcolato sulla retribuzione imponibile di tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato. Il comitato amministratore può sospendere il versamento del contributo se le dotazioni finanziarie del fondo sono sufficienti per il fabbisogno del settore. Il contributo di finanziamento è sospeso fino al periodo di paga «dicembre 2011» (Inps, messaggio n. 3336 del 9.2.2011);

- al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni di orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa. In tali casi è dovuto un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, che sarà determinato dal comitato amministratore, nella misura non superiore all'1,50% sulla retribuzione imponibile dei dipendenti a tempo indeterminato, nonché la correlata contribuzione figurativa di cui all'art. 2, comma 28, della legge n. 662/1996. L'aliquota effettiva del contributo addizionale sarà determinata con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano a carico del datore di lavoro. La misura effettiva del contributo addizionale sarà determinata applicando l'aliquota alle retribuzioni imponibili dei dipendenti a tempo indeterminato.

Esempio di calcolo del contributo addizionale determinato in misura del 1,50%

Dipendenti a tempo indeterminato = n. 10
 Totale retribuzioni imponibili = Euro 516,46
 Dipendenti sospesi = n. 2
 Totale retribuzioni perdute = Euro 103,29
 Dipendenti attivi = n. 8
 Totale retribuzioni a carico azienda = Euro 413,17
 Coefficiente correttivo $103,29/413,17 = 0,25$
 Coefficiente effettivo del contributo addizionale $(1,50 \times 0,25) = 0,38\%$
 Misura effettiva del contributo addizionale $(413,71 \times 0,38\%) = \text{Euro } 1,57$

Provvedono in via straordinaria:

- all'erogazione di assegni straordinari ai lavoratori in esubero, per agevolarne l'esodo. In tale eventualità è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario il cui ammontare è determinato dal comitato amministratore (Inps, circolare n. 88 del 11.4.2001);

- la contribuzione correlata, calcolata con l'applicazione dell'aliquota pensionistica dovuta al Fpld nella misura vigente al momento degli eventi di cui sopra, è versata dai fondi per ciascun trimestre solare entro la scadenza del trimestre successivo.

Per i lavoratori interessati all'esodo agevolato, la contribuzione correlata deve essere in ogni caso versata entro il mese antecedente a quello di decorrenza della pensione. Ai contributi di cui trattasi si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione obbligatoria ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.

Accesso all'intervento formativo

Le aziende del credito che abbiano espletato le procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, concluse con accordo sindacale, possono accedere al finanziamento dei programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale (Inps, circolare n. 178 del 9.10.2001). Le domande di accesso devono essere presentate al Comitato Amministratore tramite la sede Inps competente e non possono riguardare interventi superiori ai dodici mesi.

Gli interventi del fondo sono riferiti a trimestri solari (1° gennaio-31 marzo; 1° aprile-30 giugno; 1° luglio-30 settembre; 1° ottobre-31 dicembre) e non possono essere superiori, per ciascun trimestre, all'ammontare del contributo ordinario (0,50%) versato da ciascuna delle aziende rientranti nella sfera di applicazione, nello stesso periodo di riferimento. Le somme versate ma non utilizzate nel singolo trimestre concorrono a determinare la misura dell'intervento del trimestre o dei trimestri successivi. Per ciascuna ora di formazione al lavoratore viene erogata una indennità pari alla retribuzione contrattuale oraria lorda percepita. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario risulti superiore ai limiti come sopra individuati, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.

Assegno ordinario per i lavoratori sospesi

Tra le altre prestazioni, il Fondo eroga uno specifico trattamento a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa la cui durata non può eccedere i 18 mesi *pro capite*, utilizzabili anche continuativamente (art. 5 lettera a), punto 2) del Dm n. 158/2000; Dm n. 51635/2010; Delibera Comitato amministratore del Fondo n. 98 del 8.2.2011). Un lavoratore è considerato temporaneamente sospeso dall'attività lavorativa in ogni singola giornata di totale assenza di prestazione lavorativa, mentre è considerato in riduzione dell'orario di lavoro per le giornate in cui, pur avendo prestato attività lavorativa, ha effettuato un orario ridotto.

Per poter beneficiare della prestazione è necessario che, durante il periodo di riduzione o di sospensione temporanea del lavoro, il lavoratore non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi.

Le domande di finanziamento dell'Assegno ordinario sono accolte fino al limite del doppio dell'ammontare del contributo ordinario (0,50%) versato dall'azienda stessa, a partire dalla data in cui è sorto l'obbligo di versamento, fino alla data di presentazione della domanda. Le somme accantonate vanno considerate al netto delle somme già utilizzate sia per le finalità formative, sia per finanziare precedenti interventi di sospensione/riduzione orario di lavoro. Vanno inoltre ridotte degli oneri di gestione e amministrazione. Nel caso in cui la misura dell'intervento ordinario risulti superiore alla somma disponibile presso il Fondo, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.

Misura della prestazione e contribuzione correlata

Ai lavoratori sospesi spetta un assegno pari al 60% della retribuzione lorda mensile comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntiva che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, tale retribuzione di riferimento si ottiene moltiplicando la retribuzione teorica (contenuta nell'elemento <RetribTeorica> del flusso Uniemens) per il numero di mensilità annue (elemento <NumMensilita> di Uniemens) e dividendo il risultato per 12. La prestazione spetta entro il limite dei seguenti massimali mensili:

- 1.078,00 euro lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile è inferiore a 1.984,00 euro;
- 1.242,00 euro lordi mensili se la retribuzione lorda mensile è compresa tra 1.984,00 e 3.137,00 euro;
- 1.569,00 euro lorde mensili se la retribuzione lorda mensile è superiore a 3.137,00 euro.

Qualora la sospensione avvenga con riduzione di orario, l'assegno ordinario è calcolato in quote orarie. Per i lavoratori a tempo parziale l'importo dell'assegno ordinario è determinato proporzionando lo stesso alla minore durata della prestazione lavorativa. Qualora il lavoratore posto in riduzione orario o in sospensione dell'attività lavorativa sia già percettore di altri strumenti di sostegno al reddito (maternità, malattia ecc.) l'assegno ordinario viene ridotto dell'importo della prestazione percepita. Ne consegue che al lavoratore sospeso viene garantito almeno un importo pari all'assegno ordinario ma se la prestazione percepita è superiore all'assegno ordinario, lo stesso non viene erogato. Per i periodi di erogazione dell'assegno ordinario, è dovuta anche la contribuzione che rimane a carico del Fondo (cd. contribuzione correlata) (art. 10, comma 11, regolamento del Fondo). La contribuzione correlata, che non essendo figurativa ma effettivamente versata è utile sia per il diritto che

per la misura della pensione, è calcolata sulla retribuzione di riferimento per il calcolo dell'assegno ordinario in misura pari all'aliquota di finanziamento del Fpld (attualmente il 33%).

Si riportano di seguito gli esempi calcolo dell'importo dell'assegno ordinario, diffusi dall'Inps con la circolare n. 144/2011, spettante ad un lavoratore con retribuzione lorda mensile di 3.000,00 euro.

Esempio di calcolo in caso di riduzione dell'orario di lavoro

Si supponga che il lavoratore sia soggetto a una riduzione dell'orario di lavoro di 10 ore mensili.

Importo dell'assegno ordinario

- l'importo orario, calcolato sulla base del 60% della retribuzione lorda mensile, è pari a 8,0 euro come da seguente formula: $[3.000 \text{ euro}/(30 \text{ giorni} \times 7,5 \text{ ore})] \times 60\% = 8,0 \text{ euro}$.

- il massimale mensile, previsto per la retribuzione lorda mensile sopra indicata, è pari a 1.242,00 euro;

- il massimale orario, calcolato sulla base del massimale mensile sopra riportato, è pari a 5,52 euro come da seguente formula: $1.242 \text{ euro}/(30 \text{ giorni} \times 7,5 \text{ ore}) = 5,52 \text{ euro}$;

- l'importo orario dell'assegno ordinario sarà pertanto pari a 5,52 euro;

- per una riduzione dell'orario di lavoro di 10 ore, il lavoratore beneficerà di un assegno ordinario dell'importo di 55,2 euro come da seguente formula: $5,52 \text{ euro} \times 10 \text{ ore} = 55,2 \text{ euro}$.

Importo contribuzione correlata

Nell'ipotesi che precede, la retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le n. 10 ore non lavorate è pari a: $[3.000 \text{ euro}/(30 \text{ giorni} \times 7,5 \text{ ore})] \times 10 \text{ ore mensili di riduzione} = 133,333 \text{ euro}$;

con un importo di contribuzione correlata pari a: $133,333 \text{ euro} \times 33\% = 44 \text{ euro}$.

Esempio di calcolo in caso di sospensione temporanea dell'attività lavorativa

Si supponga che il lavoratore sia stato sospeso per 21 giornate:

Importo dell'assegno ordinario

l'importo giornaliero, calcolato sulla base del 60% della retribuzione lorda mensile, è pari a 60,0 euro come da seguente formula: $(3.000 \text{ euro}/30 \text{ giorni}) \times 60\% = 60,0 \text{ euro}$.

- il massimale mensile, previsto per la retribuzione lorda mensile sopra indicata, è pari a 1.242,00 euro;

- l'importo calcolato sulla base dell'importo giornaliero sopra indicato è pari a 1.260,00 euro come da seguente formula: $60,0 \text{ euro} \times 21 \text{ giorni} = 1.260,00 \text{ euro}$;

- poiché l'importo sopra indicato è superiore al massimale previsto per la retribuzione lorda mensile considerata, l'importo dell'assegno ordinario sarà pari a 1.242,00 euro.

Importo contribuzione correlata

Nell'ipotesi che precede, la retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per i 21 giorni non lavorati è pari a: $(3.000 \text{ euro}/30 \text{ giorni}) \times 21 \text{ giorni di sospensione} = 2.100 \text{ euro}$.
con un importo di contribuzione correlata pari a: $2.100 \text{ euro} \times 33\% = 693 \text{ euro}$.

Richiesta di finanziamento

Le richieste di finanziamento da parte del Fondo devono essere indirizzate alle Strutture dell'Inps presso le quali le aziende interessate assolvono gli obblighi contributivi. Le aziende che operano con più posizioni contributive devono presentare distinte domande di finanziamento una per ciascuna matricola Inps riferita ai lavoratori in sospensione/riduzione orario di lavoro.

Sarà cura delle sedi Inps riceventi di inviare la domanda al Fondo, dopo aver verificato la completezza della domanda e la regolarità dei versamenti del contributo dello 0,50%.

In particolare, le sedi dell'Istituto dovranno verificare che la domanda, redatta su fac simile allegato alla circolare n. 144/2011, sia corredata di accordo sindacale e che contenga tutte le informazioni utili per la concessione (numero dei lavoratori, numero dei giorni, importo del finanziamento, periodo di utilizzo, dichiarazione di responsabilità ecc.).

Le domande, che possono essere presentate per un periodo non superiore a 12 mesi, saranno esaminate dal Comitato Amministratore su base trimestrale e deliberate secondo l'ordine cronologico di presentazione. La concessione delle prestazioni avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni.

Contributo aggiuntivo

Sulle somme concesse è dovuto un contributo aggiuntivo, a carico del datore di lavoro, «...nella misura non superiore all'1,50%, calcolato sulla retribuzione imponibile di cui alla lettera a), con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro».

Con delibera n. 99 del 28.3.2011, il Comitato amministratore del Fondo ha stabilito che, per l'anno 2011, il contributo aggiuntivo, cui applicare il previsto coefficiente correttivo, è dovuto nella misura dell'1%. Tale misura si applica agli eventi di sospensione o riduzione di orario che siano avvenuti nel corso dell'anno.

Esempio di calcolo del contributo addizionale determinato in misura dell'1%
 Dipendenti a riduzione di orario = n. 10
 Totale retribuzioni imponibili = Euro 30.000
 Totale retribuzioni perdute (Rp) = Euro 5.000
 Totale retribuzioni a carico azienda (Ri) = Euro 25.000
 Coefficiente correttivo $5.000 (Rp) / 25.000 (Ri) = 0,20$
 Coefficiente effettivo del contributo addizionale $(1 \times 0,20) = 0,20\%$
 Misura effettiva del contributo addizionale $(25.000 \times 0,20\%) = \text{Euro } 50.$

Pagamento delle spettanze ai lavoratori

Le prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa hanno caratteristiche del tutto simili alle integrazioni salariali ordinarie e delle stesse seguono anche le modalità di fruizione. Di conseguenza, il datore di lavoro pagherà, per conto del Fondo, l'assegno ordinario ai lavoratori aventi diritto e successivamente porrà a conguaglio il suo credito con i contributi dovuti nei confronti dell'Inps. Il conguaglio avverrà tramite il flusso Uniemens, con esposizione delle informazioni relative alla sospensione o alla riduzione di orario nel mese in cui si colloca l'evento.

Assegno emergenziale

Il decreto interministeriale del 26.4.2010 n. 51635, introducendo delle modifiche al decreto n. 158/2000, ha aggiunto l'art. 11-bis (Sezione emergenziale) che prevede l'erogazione ai lavoratori in esubero, non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie, di un assegno per il sostegno del reddito della durata massima di 24 mesi purché i medesimi si trovino «in condizione di disoccupazione involontaria». L'assegno viene erogato ad integrazione del trattamento di disoccupazione di legge, pertanto l'erogazione dell'assegno emergenziale è subordinata al riconoscimento dell'indennità di disoccupazione ordinaria. All'intervento emergenziale si applicano le regole vigenti in materia di decorrenza, sospensione e decadenza del trattamento di disoccupazione. In particolare, se il licenziamento non è preceduto da preavviso, il trattamento di disoccupazione e l'assegno emergenziale decorrono dall'ottavo giorno successivo al termine dell'indennità sostitutiva.

Importo dell'assegno e contribuzione correlata

L'importo dell'assegno emergenziale e della con-

tribuzione ad essa correlata sono per metà a carico del Fondo e per l'altra metà a carico del datore di lavoro e viene riconosciuto fino al raggiungimento delle seguenti misure:

- 80% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di 2.220 euro lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue fino a 38.000 euro;
 - 70% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di 2.500 euro lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue da 38.001 a 50.000 euro;
 - 60% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di 3.500 euro lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue oltre 50.000 euro.
- Pertanto, al raggiungimento di tali misure concorreranno fino a 8 o 12 mesi, a seconda dell'età del lavoratore, l'indennità di disoccupazione ordinaria erogata dall'Inps e l'assegno emergenziale a carico del Fondo e dell'azienda; dal 9° o dal 13° e fino al 24° mese al lavoratore verrà erogato il solo assegno emergenziale, fermo restando lo stato di disoccupazione.

Durante il periodo di percezione dell'indennità di disoccupazione ordinaria e dell'assegno emergenziale (8 o 12 mesi a seconda dell'età del lavoratore), a favore del lavoratore verrà operato l'accredito della contribuzione figurativa, secondo le regole generali. Per tale periodo, non è dovuta contribuzione correlata.

Per il periodo successivo all'erogazione dell'indennità di disoccupazione, in cui il lavoratore percepisce solo l'assegno emergenziale (dal 9° o dal 13° mese e fino al 24° mese) è dovuta la sola contribuzione correlata.

L'importo mensile della contribuzione correlata è calcolato nella misura del 33% dell'ultima retribuzione tabellare percepita dal lavoratore in costanza di rapporto di lavoro. Tale valore, moltiplicato per il numero dei mesi per i quali è dovuto esclusivamente l'assegno emergenziale, fornisce l'importo complessivo della contribuzione correlata, che per metà è a carico del Fondo di solidarietà del Credito e per metà a carico del datore di lavoro, secondo lo stesso criterio di ripartizione dell'assegno emergenziale.

Condizioni di accesso

Le richieste di finanziamento da parte del Fondo devono essere indirizzate alle Strutture dell'Inps presso le quali le aziende interessate assolvono gli obblighi contributivi.

Sarà cura delle sedi Inps riceventi di inviare la domanda al Fondo, dopo aver verificato la completezza della domanda, la regolarità dei versamenti del

contributo dello 0,50% e l'avvenuto versamento della unica o prima (semestrale) rata della quota parte dell'assegno emergenziale e della relativa contribuzione correlata a carico dell'azienda. Alla domanda, l'azienda deve inoltre allegare i dati identificativi e analitici del lavoratore disoccupato.

In particolare, le sedi dell'Istituto dovranno verificare che la domanda, redatta su fac simile allegato al messaggio n. 20321 del 3.8.2010, sia corredata di accordo sindacale e che contenga tutte le informazioni utili per la concessione.

Le domande saranno esaminate dal Comitato Amministratore su base trimestrale e deliberate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Hanno comunque diritto di precedenza le domande presentate da aziende nei casi di dichiarazione di fallimento, in liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria (art. 11-bis, comma 6, Dm n. 158/2000).

Modalità di compilazione del flusso Uniemens

I contributi da versare al Fondo di solidarietà devono essere indicati nel flusso Uniemens esponendoli, a livello aziendale, nell'elemento <AltreADebito>, contenuto in <DenunciaIndividuale>. Dovrà essere compilato un elemento <AltreADebito> per ciascuno dei contributi da versare (potranno quindi essere presenti fino a tre elementi), in ciascuno di essi gli elementi contenuti andranno compilati nel seguente modo:

<CausaleADebito> deve essere inserito uno dei codici:

- «M101» per il versamento del contributo mensile ordinario (0,50%). Si ricorda che il contributo ordinario è sospeso fino al mese di dicembre 2011;
- «M102» per il versamento del contributo addizionale sulle prestazioni temporanee concesse dal Fondo (Assegno ordinario e Assegno emergenziale);
- «M103» per il versamento della contribuzione correlata.

<AltroImponibile> deve essere indicato l'imponibile sul quale è stato calcolato il contributo di solidarietà;

<ImportoADebito> deve essere inserito l'importo del contributo da versare. L'importo viene riportato nel DM10 Virtuale con i medesimi codici utilizzati nell'Uniemens in relazione alla causale alla quale si riferiscono.

Il recupero della prestazione concessa dal Fondo per la formazione dei lavoratori deve essere esposta nell'elemento <RecuperoPrestFondiSol>, nel quale nell'elemento <CausaleRecPrest> dovrà essere indicato il codice «L101», mentre l'importo del recupero dovrà essere indicato nell'elemento

<ImportoRecPrest>. Le informazioni inviate con Uniemens saranno riportate nel DM10 Virtuale con il medesimo codice.

Lavoratori percettori dell'assegno ordinario

Le informazioni vanno riportate nel flusso Uniemens a livello individuale. Il datore di lavoro avrà cura di compilare gli elementi <Settimana>, <Giorno> e <DifferenzeAccredito>, inserendo nei campi <CodiceEvento> e <CodiceEventoGiorn> dei tre elementi citati il codice di nuova istituzione «ASO». All'interno dell'elemento <EventoGiorn>, si avrà cura di inserire nell'elemento <NumOreEvento> il numero di ore di riduzione di orario (7,5 in caso di giornata interamente non lavorata). Nell'elemento <Giorno> andrà altresì indicato nell'apposito elemento <NumApprovazioneASOCred> l'identificativo dell'approvazione che sarà comunicato a cura della competente struttura territoriale.

Si richiama l'attenzione sulla necessità di compilare correttamente i campi <RetribTeorica> e <DifferenzeAccredito>. Il primo dato è infatti relativo alla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore se avesse lavorato tutto il mese (con l'esclusione degli elementi che non abbiano carattere fisso e continuativo); il secondo alla retribuzione che sarebbe spettata e non è stata corrisposta per le ore o i giorni di sospensione o riduzione di orario. Entrambi vanno computati in relazione agli elementi fissi e continuativi della retribuzione, essendo però il primo rapportato all'intero mese ed il secondo alle sole ore o giornate oggetto della sospensione o riduzione di orario coperta da assegno ordinario.

A livello di denuncia aziendale, è stato invece introdotto il nuovo elemento <ConguagliASOCred>, in cui i datori di lavoro potranno indicare, per ciascuna domanda approvata, le somme anticipate ai lavoratori nonché l'importo del contributo addizionale così come analiticamente descritto nel corrente documento tecnico Uniemens. Il valore del contributo addizionale, dovrà essere eguale all'aliquota fissata per il contributo addizionale (1% per l'anno 2011) moltiplicata per il valore delle retribuzioni perse (inserite negli elementi <DifferenzeAccredito> in corrispondenza del codice evento ASO).

Nella ricostruzione del modello DM10 virtuale il valore delle somme conguagliate sarà ricostruito nel quadro D, e sarà preceduto dal codice «L108», avente il significato di «recupero assegno ordinario Dm n. 158/2000 (credito)»; per quanto riguarda il contributo addizionale l'importo sarà ricostruito nel quadro B-C, e sarà preceduto dal codice «M102» avente il significato di «contr. add. Dm n. 158/2000 (Credito)».

1. Aspetti normativi

Con circolare n. 193 del 22 novembre 2000 è stato illustrato, in termini generali, il decreto ministeriale n. 158 del 28 aprile 2000, che ha istituito il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del Credito» e sono state, inoltre, fornite le relative istruzioni contabili.

Il Fondo eroga, tra l'altro specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa (art. 5 lettera a), punto 2) del Dm n. 158/2000).

L'originario arco di vigenza decennale del Fondo di solidarietà di cui al Dm in oggetto è stato prorogato al 30 giugno 2020 con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 226 del 28 aprile 2006.

2. Assegno ordinario: criteri

Il criterio per stabilire la misura del finanziamento richiesto nei casi di sospensione di attività lavorativa o di riduzione dell'orario di lavoro, già previsto dall'art. 9, comma 4 del Dm n. 158/2000, modificato dal Dm n. 51635/2010, è stato integrato dalla delibera del Comitato amministratore del Fondo n. 98 dell'8 febbraio 2011.

In base al citato decreto e a tale delibera, le domande di finanziamento presentate dalla singola azienda richiedente sono accolte, a valere sulle risorse del Fondo, nel limite del doppio dell'ammontare del contributo ordinario (0,50%) versato dall'azienda stessa, dal momento dell'insorgenza dell'obbligo contributivo alla data di presentazione della domanda.

Tali somme vanno considerate al netto:

- delle somme già utilizzate per soddisfare le finalità formative di cui all'art. 5, lett. a), punto 1) del regolamento del Fondo;
- delle somme già utilizzate per soddisfare precedenti finanziamenti ottenuti per sospensione/riduzione orario di lavoro;
- degli oneri di gestione e amministrazione.

Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario risulti superiore ai limiti sopra indicati la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.

Inoltre, considerata la temporanea sospensione del contributo ordinario (dello 0,50%) dovuto al fondo, con propria delibera n. 42 del 21 giugno 2010 il Comitato ha ripartito le risorse disponibili della parte ordinaria del fondo tra le diverse prestazioni ordinarie.

Con la delibera n. 110 del 20 giugno 2011, il Comitato ha precisato che un lavoratore è considerato temporaneamente sospeso dall'attività lavorativa in ogni singola giornata di totale assenza di prestazione lavorativa determina-

Inps - Circolare 8 novembre 2011, n. 144

Oggetto: Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del credito. Assegno ordinario di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) punto 2) del Dm n. 158/2000, come modificato dal Dm n. 51635/2010. Modalità di accesso e di finanziamento. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

Sommario: 1. Aspetti normativi; 2. Assegno ordinario criteri; 3. Durata della prestazione; 4. Cause di decadenza; 5. Misura della prestazione; 5.1. Contribuzione correlata; 6. Condizioni di accesso e modalità di presentazione della domanda di richiesta finanziamento dell'intervento al Fondo; 7. Adempimenti della Sede; 8. Contributo addizionale; 9. Modalità di compilazione del flusso Uniemens; 10. Istruzioni contabili

ta dall'applicazione dell'intervento di cui art. 5, comma 1, lett. a), punto 2, del Dm n. 158/2000.

Un lavoratore è considerato in riduzione dell'orario di lavoro per le giornate in cui, pur avendo prestato attività lavorativa, ha effettuato un orario ridotto con intervento della prestazione di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 2, del Dm n. 158/2000, a copertura delle ore non lavorate nella giornata.

3. Durata della prestazione

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 6, del Dm n. 158/2000, il quale prevede che le riduzioni/sospensioni temporanee dell'attività lavorativa non possono essere superiori complessivamente a 18 mesi *pro capite*, il Comitato con propria delibera n. 98 dell'8 febbraio 2011, ha precisato che la prestazione può essere utilizzata continuamente nel periodo residuo di vigenza del Fondo.

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 6, del Dm n. 158/2000, il quale prevede che le riduzioni/sospensioni temporanee dell'attività lavorativa non possono essere superiori complessivamente a 18 mesi *pro capite*, il Comitato con propria delibera n. 98 dell'8 febbraio 2011, ha precisato che la prestazione può essere utilizzata continuamente nel periodo residuo di vigenza del Fondo.

4. Cause di decadenza

Condizione indispensabile è che, durante il periodo di riduzione o di sospensione temporanea del lavoro, il lavoratore non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi.

5. Misura della prestazione

Nei casi di **sospensione** dell'attività lavorativa l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntiva⁽¹⁾ che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con l'applicazione dei seguenti massimali:

- 1.078,00 euro lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile è inferiore a 1.984,00 euro;
- 1.242,00 euro lordi mensili se la retribuzione lorda mensile è compresa tra 1.984,00 e 3.137,00 euro;
- 1.569,00 euro lordi mensili se la retribuzione lorda mensile è superiore a 3.137,00 euro.

Nei casi di **riduzione** dell'orario di lavoro l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntiva⁽¹⁾ che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con un massimale pari a un importo corrispondente alla paga oraria, per ogni ora di riduzione, calcolata sulla base del massimale dell'assegno ordinario che sarebbe spettato in caso di sospensione temporanea dell'attività lavorativa.

Si allegano esempi di calcolo per i casi di sospensione e riduzione orario di lavoro (Allegato n. 2).

Per i lavoratori a tempo parziale l'importo dell'assegno ordinario è determinato proporzionando lo stesso alla minore durata della prestazione lavorativa.

Qualora il lavoratore posto in riduzione orario o in sospensione dell'attività lavorativa sia già percettore di altri strumenti di sostegno al reddito (maternità, malattia ecc.) l'assegno ordinario in parola è ridotto dell'importo della prestazione percepita.

5.1. Contribuzione correlata

In base all'art. 10, comma 11, del regolamento del Fondo, per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attività di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), è versata la contribuzione correlata a carico del Fondo, utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigenti (art. 10, comma 13, del Dm 28 aprile 2000, n. 158).

La base retributiva per il calcolo della contribuzione correlata corrisponde alla medesima retribuzione di riferimento per la determinazione dell'assegno ordinario. Di conseguenza, per i periodi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività determinate dall'applicazione dell'intervento di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 2 del Dm n. 158/2000, la contribuzione correlata è pari all'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente applicata alla retribuzione lorda che sarebbe spettata al lavoratore per le ore o per le giornate non lavorate (Allegato n. 2).

6. Condizioni di accesso e modalità di presentazione della domanda di richiesta di finanziamento dell'intervento al Fondo

Le condizioni di accesso alle prestazioni in argomento sono quelle previste dall'art. 7 del Dm n. 158/2000 e cioè:

- l'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale ovvero determinano riduzione dei livelli occupazionali;
 - la conclusione di tali procedure con un accordo aziendale.
- La concessione di tali prestazioni, come stabilito dall'art. 9, avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni. Ciascuna domanda, come stabilito dallo stesso art. 9, al comma 2, non può riguardare interventi superiori ai 12 mesi solari, a partire dalla prima sospensione/riduzione effettuata.

Le domande verranno prese in esame dal Comitato amministratore su base trimestrale deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande stesse.

Le domande devono essere indirizzate alle strutture dell'Istituto presso le quali le aziende interessate assolvono gli obblighi contributivi.

Le aziende che operano con più posizioni contributive devono presentare distinte domande di finanziamento una per ciascuna matricola Inps riferita ai lavoratori in sospensione/riduzione orario di lavoro.

La domanda, redatta secondo il fac-simile riportato in Allegato 1, deve contenere, oltre ai dati del datore di lavoro (denominazione, codice fiscale, matricola Inps), i seguenti elementi:

- accordo aziendale;

- il numero complessivo dei lavoratori per i quali si richiede l'assegno ordinario, con indicazione del numero di lavoratori in riduzione orario di lavoro e di quelli in sospensione dell'attività lavorativa;

- il numero totale dei giorni di sospensione e delle ore di riduzione richieste;

- il finanziamento totale dell'assegno ordinario richiesto, suddiviso tra importo totale dei lavoratori sospesi e ad orario ridotto;

- il finanziamento totale della contribuzione correlata richiesta suddivisa tra lavoratori sospesi e ad orario ridotto;

- il periodo di utilizzo della prestazione;

- apposita dichiarazione di responsabilità con la quale il rappresentante legale dell'azienda, ai sensi di quanto previsto dal Dpr n. 445 del 28.12.2000, attesti, tra l'altro, l'avvenuto versamento, a far tempo dall'1.7.2000, del contributo ordinario dello 0,50% e l'ammontare complessivo degli importi versati a tale titolo per i trimestri già scaduti alla data di presentazione della domanda.

7. Adempimenti della sede

All'atto della ricezione della domanda di assegno ordinario, le sedi devono provvedere alla relativa istruttoria, verificando in particolare:

- la completezza della domanda;

- la regolarità dell'iscrizione dell'azienda al Fondo;

- la regolarità del versamento del contributo ordinario dello 0,50%.

Le domande istruite saranno trasmesse alla Direzione generale - Dc Prestazioni a sostegno del reddito - che si farà carico del successivo inoltrare al Comitato competente. Dopo l'approvazione da parte del Comitato la sede comunica all'azienda interessata l'esito della domanda e provvede a monitorare la congruità degli importi posti a conguaglio, nonché il rispetto delle regole dettate per l'utilizzo della prestazione in parola.

Al riguardo si comunica che si provvederà all'implementazione delle procedure informatiche attualmente in uso, che consentiranno alle sedi sia la gestione delle domande di ammissione alla prestazione in parola, che i successivi controlli sull'utilizzo della stessa.

Con separato messaggio saranno resi disponibili i programmi e fornite le istruzioni per l'operatività delle procedure.

8. Contributo addizionale

L'art. 6, comma 1, lett. b), del Dm n. 158/2000 prevede un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni per riduzione/sospensione dell'attività di lavoro, «nella misura non superiore all'1,50%, calcolato sulla retribuzione imponibile di cui alla lettera a), con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro».

Con delibera n. 99 del 28.3.2011, il Comitato amministratore del Fondo ha stabilito che, per l'anno 2011, il contributo addizionale, cui applicare il previsto coefficiente correttivo, è dovuto nella misura dell'1%. Tale misura si applica agli eventi di sospensione o riduzione di orario che siano avvenuti nel corso dell'anno.

In coerenza con quanto già affermato con circolare n. 193/2000, la base di calcolo per l'applicazione del

contributo addizionale è data dalla somma della retribuzione persa relativa ai lavoratori coinvolti dagli eventi di sospensione o riduzione di orario⁽²⁾.

Il versamento di tale contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, avverrà tramite l'esposizione dei dati relativi nel flusso Uniemens secondo quanto specificato al seguente punto 9.

9. Modalità di compilazione del flusso Uniemens

Le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 2), del Dm n. 158/2000 a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa hanno caratteristiche del tutto simili alle integrazioni salariali ordinarie e delle stesse seguono anche le modalità di fruizione.

E infatti, il regolamento del Fondo, all'art. 10, comma 2, prevede che «il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito (...) secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili».

Di conseguenza, secondo le modalità in atto per la fruizione della Cigo, il datore di lavoro pagherà, per conto del Fondo, l'assegno ordinario ai lavoratori aventi diritto e successivamente porrà a conguaglio il suo credito con i contributi dovuti nei confronti dell'Inps.

Coerentemente col nuovo sistema di gestione della Cig recentemente introdotto e illustrato con circolare n. 13 del 28.1.2011, il suddetto conguaglio avverrà tramite il flusso Uniemens, con esposizione delle informazioni relative alla sospensione o alla riduzione di orario nel mese in cui si colloca l'evento.

Il datore di lavoro avrà cura di compilare gli elementi <Settimana>, <Giorno> e <DifferenzeAccredito>, inserendo nei campi <CodiceEvento> e <CodiceEventoGiorn> dei tre elementi citati il codice di nuova istituzione «ASO». All'interno dell'elemento <EventoGiorn>, si avrà cura di inserire nell'elemento <NumOreEvento> il numero di ore di riduzione di orario (7,5 in caso di giornata interamente non lavorata). Nell'elemento <Giorno> andrà altresì indicato nell'apposito elemento <NumApprovazioneASOCred>, l'identificativo dell'approvazione che sarà comunicato a cura della competente struttura territoriale.

Si richiama l'attenzione sulla necessità di compilare correttamente i campi <RetribTeorica> e <DifferenzeAccredito>. Il primo dato è infatti relativo alla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore se avesse lavorato

tutto il mese (con l'esclusione degli elementi che non abbiano carattere fisso e continuativo); il secondo alla retribuzione che sarebbe spettata e non è stata corrisposta per le ore o i giorni di sospensione o riduzione di orario. Entrambi vanno computati in relazione agli elementi fissi e continuativi della retribuzione, essendo però il primo rapportato all'intero mese ed il secondo alle sole ore o giornate oggetto della sospensione o riduzione di orario coperta da assegno ordinario.

Viene inoltre introdotto, a livello di denuncia aziendale, il nuovo elemento <ConguagliASOCred>, in cui i datori di lavoro potranno indicare, per ciascuna domanda approvata, le somme anticipate ai lavoratori nonché l'importo del contributo addizionale così come analiticamente descritto nel corrente documento tecnico Uniemens. Il valore del **contributo addizionale**, dovrà essere eguale all'aliquota fissata per il contributo addizionale (1% per l'anno 2011) moltiplicata per il valore delle retribuzioni perse (inserirle negli elementi <DifferenzeAccredito> in corrispondenza del codice evento ASO).

Nella ricostruzione del modello DM10 virtuale il valore delle somme conguagliate sarà ricostruito nel quadro D, e sarà preceduto dal codice di nuova istituzione «**L108**», avente il significato di «recupero assegno ordinario Dm n. 158/2000 (credito)»; per quanto riguarda il contributo addizionale l'importo sarà ricostruito nel quadro B-C, e sarà preceduto dal codice «**M102**» avente il significato di «contr. add. Dm n. 158/2000 (Credito)».

Per maggiori dettagli sulle modalità di compilazione del flusso si faccia riferimento alla versione attuale del documento tecnico.

10. Istruzioni contabili. omissis

Note:

(1) La retribuzione lorda mensile comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive va calcolata moltiplicando la retribuzione teorica (contenuta nell'elemento <RetribTeorica> del flusso Uniemens) per il numero di mensilità annue (elemento <NumMensilita> di Uniemens) e dividendo il risultato per 12.

(2) A norma del Dm n. 158/2000, il contributo addizionale è calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali «con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro». Pertanto posto Ri la retribuzione imponibile e Rp le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti, l'applicazione del coefficiente (pari a Rp/Ri) fa sì che l'aliquota del contributo addizionale si applichi alla retribuzione persa ($Ri \times Rp / Ri = Rp$).



Anche su

facebook

- ▶ AGGIORNAMENTI
- ▶ ESPERTI IN VIDEO
- ▶ NOVITÀ EDITORIALI
- ▶ EVENTI
- ▶ FORUM

Gli allegati

ALLEGATO 1

Al Comitato del Fondo di solidarietà
per il sostegno del reddito
del personale dipendente da imprese di credito

Tramite la Sede Inps

Domanda di concessione Assegno ordinario
(art. 5, comma 1. lettera a) punto 2) Dm n.158/2000, come modificato dal DI n. 51635/2010)

Dati azienda

Matricola Inps	
Sede Inps	
Codice fiscale/partita Iva	
Denominazione	
Decorrenza iscrizione al Fondo	

Numero lavoratori in sospensione e/o riduzione orario di lavoro

Numero totale lavoratori sospesi	Numero totale giorni di sospensione	Importo totale assegno ordinario di sospensione ⁽¹⁾	Importo totale contribuzione correlata ⁽²⁾
A		C	E
Numero totale lavoratori ad orario ridotto	Numero totale ore di riduzione	Importo totale assegno ordinario di riduzione ⁽¹⁾	Importo totale contribuzione correlata ⁽²⁾
B		D	F

(1) Indicare la somma degli importi da corrispondere a tutti i lavoratori per l'intero periodo.

(2) Indicare la somma della contribuzione correlata, riferita all'intero periodo di corresponsione dell'assegno ordinario.

Periodo di utilizzo della prestazione: da GG/MM/AAAA a GG/MM/AAAA (non superiore a 12 mesi)
A seguito del verbale di accordo con le Oo.Ss. del
Si fa ricorso al Fondo di solidarietà ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a) punto 2) del Dm n. 158/2000 come modificato dal Dm n. 51635/2010 per la concessione di un finanziamento come indicato in **Tabella 1**.

Tabella 1 Finanziamento complessivo richiesto al fondo (assegno ordinario+contribuzione correlata)			
Totale lavoratori (A + B)	Importo totale assegno ordinario (C + D)	Importo totale contribuzione correlata (E + F)	Totale finanziamento richiesto al fondo (H + L)
	H	L	Euro

Si allegano:

- verbale di accordo Oo.Ss. del
- dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro (Allegato A)

Firma del legale rappresentante dell'azienda

Data

ALLEGATO A

**Dichiarazione di responsabilità
del legale rappresentante**

Il sottoscritto legale rappresentante dell'azienda, ai sensi di quanto previsto dal Dpr n. 445 del 28.12.2000 dichiara:

1. che il periodo di utilizzo della prestazione richiesta non è superiore ai 12 mesi solari (art. 9, comma 2, Dm n.158/2000)
2. che i periodi di sospensione/riduzione orario di lavoro richiesti, comprensivi di quelli eventualmente già utilizzati, **non superano complessivamente i 18 mesi pro capite nell'arco di vigenza del Fondo;** (art. 10, comma 6, Dm n. 158/2000)
3. che è stato regolarmente effettuato il versamento dei contributi dello 0,50% previsto dall'articolo 6 del Dm n. 158/2000, a far tempo dal 1° luglio 2000, per l'importo complessivo di

Euro alla data del come di seguito specificato:

Matricola 1 Inps

Trimestre dal 7.2000 al 9.2000	Euro
Trimestre dal 10.2000 al 12.2000	Euro
Trimestre dal al	Euro
Trimestre dal al	Euro
Trimestre dal al	Euro

Matricola 2 Inps

Trimestre dal 7.2000 al 9.2000	Euro
Trimestre dal 10.2000 al 12.2000	Euro
Trimestre dal al	Euro
Trimestre dal al	Euro
Trimestre dal al	Euro

Matricola n. Inps

Trimestre dal 7.2000 al 9.2000	Euro
Trimestre dal 10.2000 al 12.2000	Euro
Trimestre dal al	Euro
Trimestre dal al	Euro
Trimestre dal al	Euro

5. Attesta, altresì che l'azienda verserà il contributo addizionale, secondo modalità e procedure dettate dall'Istituto (dichiarazione all'interno del flusso Uniemens); (art. 6, comma 1, lettera b), Dm n. 158/2000)

Data Firma del legale rappresentante dell'azienda

Informativa sul trattamento dei dati personali

(Art. 13 Dlgs n.196/2003 - «Codice in materia di protezione dei dati personali»)

L'Inps con sede in Roma, via Ciriaco De Mita, 21, in qualità di titolare del trattamento, la informa che i dati personali, raccolti attraverso la compilazione del presente modello, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal codice, nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di definire il procedimento di domanda di assegno ordinario e di quanto ad essa connesso.

Il trattamento dei dati avverrà, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell'Istituto opportunamente incaricati e istruiti, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti; eccezionalmente potranno conoscere i suoi dati altri soggetti, che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto dell'Inps e operano in qualità di responsabili designati dall'Istituto.